

Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla l.r. 5/2006 per il periodo 2016-2018. Aggiornamento annuale per il 2018.

Sezione I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISSAR

La programmazione disciplina, nel rispetto dei principi e delle indicazioni della l.r. 5/2006 e successive integrazioni, l'attività di ricerca e sviluppo e l'attività dei servizi per la promozione delle conoscenze in un contesto integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.


La programmazione viene altresì attuata in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 193 del 1 luglio 2014; in particolare per quanto previsto dall'articolo 21 "Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione".

Il documento di programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 2016-2018, di seguito denominato SISSAR, ha durata triennale, è aggiornato annualmente ed è approvato con decreto del Presidente della Regione così come previsto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 5/2006.

Nel 2018, terzo anno di applicazione del SISSAR 2016-2018:

- 1) si approvano solo gli stralci di progetto, con riferimento al CAPO I – Azioni di informazione finalizzate all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori.
- 2) non si ricorre ai Centri autorizzati di assistenza agricola per l'istruttoria delle domande dei soggetti erogatori dei servizi per la promozione delle conoscenze.

L'organizzazione del SISSAR è così schematizzata:



Sezione II - SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE

1. Finalità ed obiettivi della programmazione dei servizi

- 1.1. Migliorare la qualità della vita e la sicurezza sul lavoro degli operatori del settore.
- 1.2. Migliorare la sicurezza alimentare delle produzioni.
- 1.3. Curare la tutela ambientale promuovendo un modello di sviluppo agricolo sostenibile.
- 1.4. Orientare le attività produttive in funzione delle esigenze dei consumatori, del territorio e dell'ambiente.

2. Servizi attivati

- 2.1. I servizi per il 2018 sono quelli individuati dal CAPO I - Azioni di informazione finalizzate all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori della presente programmazione. Con gli aggiornamenti annuali della programmazione i servizi attivati possono essere modificati.
- 2.2. Tra le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2006, vengono finanziate esclusivamente quelle denominate "Azioni di informazione finalizzate all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei

consumatori" che riguardano l'acquisizione di dati, lo sviluppo di criteri e il trasferimento di conoscenze nei settori considerati strategici per l'agricoltura regionale.

2.3. Le Azioni di informazione finalizzate all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori, sono finalizzate allo sviluppo e all'applicazione di moderne tecniche di lotta guidata, integrata e biologica a valenza collettiva, attuata secondo gli indirizzi forniti dal Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa, nei settori produttivi:

- a) della vite;
- b) dell'olivo;
- c) dei fruttiferi;
- d) delle colture orticole;
- e) delle grandi colture a seminativo (frumento, orzo, mais, soia)

2.4. Tutte le informazioni raccolte vengono pubblicate online e fruibili mediante la consultazione del sito web dell'ERSA (www.ersa.fvg.it).

3. Soggetti fruitori

3.1. I soggetti fruitori dei servizi per la promozione delle conoscenze, di seguito denominati soggetti fruitori, sono:

3.1.1. le imprese agricole singole e associate in forma di PMI (così come definite all'allegato I del reg UE 702/2014, GUUE L 193/2014) con almeno una unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese), di seguito denominate imprese agricole;

3.1.2. le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), di seguito denominate cooperative e consorzi.

3.2. I soggetti fruitori non possono rientrare nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14 del regolamento (UE) 702/2014 né essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo ed incompatibile con il mercato interno.

3.3. L'appartenenza agli erogatori non costituisce una condizione per avere accesso ai servizi e per tali servizi non saranno chiesti contributi amministrativi ai beneficiari.

3.4. I soggetti fruitori, beneficiari delle azioni di informazione, non riceveranno pagamenti diretti in relazione ai servizi ricevuti.

CAPO I-Azioni di informazione finalizzate all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori.

1. Le azioni sono svolte dai seguenti soggetti erogatori, in possesso, dei requisiti di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2006, e con adeguate capacità, in termini di personale qualificato e una formazione adatta allo svolgimento delle azioni:
 - 1.1. per la difesa integrata e biologica nel settore viticolo dai Consorzi (o analoghe strutture rappresentative) di tutela delle denominazioni di origine controllata (DOC e DOCG) e loro aggregazioni;
 - 1.2. per la difesa integrata e biologica nel settore olivicolo dai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e loro aggregazioni;
 - 1.3. per la difesa integrata nel settore frutticolo dalle Organizzazioni dei Produttori (OP) aventi sede nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - 1.4. per la difesa con metodo biologico nei settori frutticolo, orticolo e delle grandi colture a seminativo dalle Organizzazioni dei Produttori Biologici aventi sede nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. I soggetti erogatori delle azioni realizzano nell'anno di riferimento, le attività di lotta guidata, integrata e biologica per la difesa delle colture stabilite dall'ERSA con proprio atto.
3. Le domande di finanziamento dei soggetti erogatori sono presentate al servizio competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dalla presente programmazione.
4. Le attività di cui al presente CAPO sono finanziate con risorse riservate che per l'annualità del 2018 non superano i 330.000 euro.
5. I progetti di cui al presente CAPO sono finanziati con una percentuale massima del 95% dei costi ammissibili. La quota di compartecipazione è evidenziata come posta specifica nel bilancio annuale del soggetto erogatore. In caso di risorse finanziarie insufficienti il costo totale del progetto può essere ridotto. In questo caso la quota di compartecipazione da parte dei soggetti erogatori del 5% è ricalcolata sul costo totale ridotto del progetto.
6. Il progetto dei soggetti erogatori, di durata annuale e realizzato da tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2006, è rivolto alla totalità dei propri associati nonché alla generalità degli operatori del settore che svolgono attività nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e riguarda almeno un numero di ettari di superficie ricadente nella zona di competenza del soggetto erogatore stesso come di seguito specificato:
 - 6.1. 1.500 ettari di superficie vitata;
 - 6.2. 100 ettari di superficie a oliveto;
 - 6.3. 200 ettari di superficie a fruttiferi, per i progetti riguardanti la produzione/difesa integrata;
 - 6.4. 50 ettari di superficie a fruttiferi, per i progetti riguardanti la produzione con metodo biologico;
 - 6.5. 20 ettari di superficie a orticole, per i progetti riguardanti la produzione con metodo biologico;
 - 6.6. 100 ettari di superficie a seminativo, per i progetti riguardanti la produzione con metodo biologico;
7. Le risorse disponibili per il 2018 sono assegnate sulla base dei criteri di seguito specificati.
 - 7.1. Nel settore vitivinicolo:
 - 7.1.1.21.500,00 euro per progetti riguardanti superfici vitate comprese tra 1.500 e 5.000 ettari;
 - 7.1.2. 187.000,00 euro per progetti riguardanti superfici vitate superiori a 5.000 ettari.

- 7.2. Nel settore olivicolo: 27.000,00 euro per progetti riguardanti superfici a oliveto superiori a 250 ettari.
- 7.3. Nel settore frutticolo, produzione/difesa integrata: 40.500,00 euro per progetti riguardanti superfici a fruttiferi superiori a 200 ettari.
- 7.4. Nel settore frutticolo, produzione biologica: 18.000,00 euro per progetti riguardanti superfici a fruttiferi superiori a 50 ettari.
- 7.5. Nel settore orticolo, produzione biologica: 18.000,00 euro per progetti riguardanti superfici a orticole superiori a 20 ettari.
- 7.6. Nel settore seminativi, produzione biologica: 18.000,00 euro per progetti riguardanti superfici a seminativo superiori a 100 ettari.
8. In caso di risorse non sufficienti al finanziamento dei progetti si procede a una riduzione proporzionale degli importi finanziabili.
9. La domanda di finanziamento contiene:
 - 9.1. l'indicazione del soggetto richiedente, la descrizione delle attività da svolgere compresa la data di inizio e fine delle attività nonché l'indicazione e l'ubicazione della superficie di riferimento;
 - 9.2. il costo del progetto con evidenza delle singole voci di costo ammissibili;
 - 9.3. la dichiarazione di impegno a realizzare le attività di lotta guidata e integrata o biologica per la difesa delle colture stabilite dall'ERSA;
 - 9.4. l'elenco nominativo dei tecnici incaricati dell'attuazione del progetto che contiene le seguenti informazioni specifiche:
 - 9.4.1. codice fiscale;
 - 9.4.2. cognome e nome;
 - 9.4.3. titolo di studio;
 - 9.4.4. estremi di iscrizione ad albo professionale con indicazione della denominazione dell'albo del numero di iscrizione e/o dell'abilitazione all'attività di Consulente di cui all'art. 8 del D. lgs. 14.08.2012, n. 150.
10. L'ammissione al finanziamento della domanda e l'erogazione del contributo sono effettuate secondo la procedura seguente:
 - 10.1. i progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 16, comma 4, della l.r. 5/2006 entro 45 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione degli stessi;
 - 10.2. il contributo è concesso dal servizio competente ai soggetti erogatori i cui progetti hanno ricevuto parere favorevole dalla Commissione di cui al punto precedente;
 - 10.3. il finanziamento, su richiesta del beneficiario, può essere erogato in via anticipata fino ad un massimo dell'80% dell'importo concesso, previa presentazione di polizza fideiussoria per un importo pari al 110% dell'anticipo richiesto;
 - 10.4. il finanziamento è erogato a saldo, o in forma unica per i beneficiari che non hanno ricevuto l'anticipo, a seguito di specifica richiesta corredata dall'attestazione di ERSA relativamente all'attività effettivamente svolta.
11. Il progetto è rendicontato al servizio competente entro il 30 aprile dell'anno successivo alla presentazione della domanda. L'erogazione del saldo prevede anche l'attestazione da parte di ERSA

sull'effettiva realizzazione delle attività programmate. La mancata o ridotta realizzazione delle attività comporta la riduzione totale o parziale del contributo secondo percentuali stabilite in sede di attribuzione delle attività da realizzare da parte di ERSA.

12. I contributi concessi ai sensi della presente Programmazione non possono essere cumulati con altri contributi pubblici, compresi quelli concessi a titolo *de minimis*, con riferimento ai medesimi costi ammissibili.

Sezione III - RICERCA E SVILUPPO

Le attività di Ricerca e Sviluppo di cui al CAPO II della L.R. 5/2006 non vengono attivate.

VISTO: IL PRESIDENTE